

N. 968-232-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE PENNACCHINI)

SULLE

### PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMODIO, TESAURO, D'AREZZO, LETTIERI, SCARLATO, VALIANTE

*Presentata il 13 febbraio 1964*

Istituzione in Salerno di una sezione distaccata  
della Corte di appello di Napoli

### d'iniziativa del Deputato CACCIATORE

*Presentata il 18 luglio 1963*

Istituzione in Salerno di una Sezione distaccata  
della Corte di appello di Napoli

*Presentata alla Presidenza l'11 novembre 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La istituzione di una sezione distaccata di Corte di appello in Salerno rappresenta non solo una aspirazione, giustificata, di questa città ma anche un concreto contributo al decentramento del lavoro

attualmente esistente presso la Corte di appello di Napoli.

Il Consiglio provinciale di Salerno, con deliberazione del 7 dicembre 1956, espresse voti per la istituzione di questa sezione distaccata.

Successivamente, in data 27 febbraio 1957, il Consiglio comunale di Salerno con deliberazione presa all'unanimità si associò all'iniziativa presa dal Consiglio provinciale conferendo al sindaco ed alla Giunta municipale l'incarico di svolgere ogni più proficua azione per il raggiungimento di questo scopo.

Ritengo doveroso ricordare anche la deliberazione del 21 ottobre 1963 del Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Salerno che ha sottolineato la urgenza e la necessità di provvedere alla istituzione in Salerno di una sezione staccata della Corte di appello di Napoli.

La stessa struttura geografica della provincia di Salerno, dato il suo estendersi soprattutto in lunghezza, pone in evidenza i gravi inconvenienti che derivano dalla mancata, almeno sinora, attuazione dei principi del decentramento giudiziario.

È, inoltre, da tener presente il caso particolare del comune di Sala Consilina che, pur facendo parte amministrativamente della circoscrizione territoriale della provincia di Salerno, è compreso, per la funzione giudiziaria, nella circoscrizione della Corte d'appello di Potenza.

I rilevamenti statistici delle cause trattate e decise, in sede sia civile che penale, nel biennio 1961-62 dai tre tribunali esistenti nella provincia (Salerno, Vallo della Lucania, Sala Consilina) consente di prevenire l'entità e l'importanza del lavoro che è riservato alla nuova sezione. In questo biennio si sono avute 11.369 cause civili e 4.642 cause penali. A tali dati vanno aggiunti 41 processi celebrati dalla Corte d'assise.

La IV Commissione giustizia ebbe ad interessarsi a lungo delle proposte di legge dei

deputati Cacciatore, ed Amodio ed altri. Non desidero ricordare le affollate sedute e le accese discussioni cui l'esame di questi due provvedimenti ha dato luogo. Ritengo doveroso tuttavia sottolineare che — avendo il Governo espresso parere favorevole nel merito delle proposte stesse (pur non aderendo al loro esame in sede legislativa), ed avendo la Commissione bilancio espresso parere favorevole — la Commissione giustizia, nella seduta del 9 novembre, all'unanimità e con il solo voto contrario del deputato Galdo, ha approvato quale testo base la proposta di legge del deputato Amodio, proprio per iniziativa del deputato Cacciatore proponente dell'altra proposta di legge.

La Commissione, esaminando gli articoli, vi ha apportato alcune modifiche ricollegandosi soprattutto allo schema già seguito per l'approvazione del disegno di legge concernente la istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso.

Ritengo superfluo elencare i motivi di politica giudiziaria che postulano la creazione di questo nuovo organo e, pur dolendomi che l'istituzione di tale nuovo ufficio non rientri nella più organica previsione del nuovo ordinamento giudiziario — tanto necessario ed atteso — invito i colleghi a voler esprimere il loro parere favorevole venendo incontro, così, non solo a una concreta necessità di decongestionare il lavoro che attualmente opera la Corte di appello di Napoli ma anche di avvicinare alle popolazioni interessate i maggiori uffici del nostro ordinamento giudiziario.

PENNACCHINI, *Relatore.*

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 968

#### ART. 1.

È istituita in Salerno una Sezione distaccata di Corte di appello, dipendente dalla Corte di appello di Napoli, con giurisdizione sui territori attualmente compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.

#### ART. 2.

Alla Sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati un magistrato di Cassazione, con funzione di presidente della Sezione e cinque magistrati di appello, con le funzioni di consiglieri di Corte di appello.

All'ufficio del Pubblico Ministero presso la predetta Sezione è destinato un magistrato di appello, con funzioni di sostituto procuratore della Repubblica.

Per il funzionamento degli uffici sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria e subalterni nel numero occorrente.

Il servizio dell'ufficiale giudiziario potrà essere disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Salerno.

#### ART. 3.

Gli affari civili e penali pendenti dinanzi alle Corti di appello di Napoli e di Potenza alla data nella quale ha inizio l'attività della Sezione istituita ai sensi dell'articolo 1, fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per i quali è stato dichiarato il dibattimento, se riflettono le circoscrizioni territoriali dei tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla cognizione della Sezione distaccata di Salerno.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

È istituita in Salerno una sezione distaccata di Corte d'appello dipendente dalla Corte d'appello di Napoli, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, di Vallo della Lucania e di Sala Consilina.

#### ART. 2.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a determinare il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

#### ART. 3.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte d'appello con sede in Salerno.

#### ART. 4.

Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Napoli ed alla Corte di appello di Potenza ed ora appartenenti per ragioni di territorio, ai sensi degli articoli precedenti, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello di Napoli con sede in Salerno, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di questa sezione distaccata.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso alla data di cui all'articolo precedente.

N. 232

ART. 1.

È istituita in Salerno una Sezione distaccata della Corte di appello di Napoli, e da questa dipendente.

ART. 2.

La Sezione distaccata di Corte di appello di Salerno ha giurisdizione sui territori di competenza circoscrizionale dei tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina.

ART. 3.

Alla Sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono destinati:

- a) 1 magistrato di Cassazione, con funzione di presidente della Sezione;
- b) 5 magistrati di appello, con le funzioni di consiglieri di Corte di appello;
- c) 1 magistrato di appello con funzione di sostituto procuratore della Repubblica, per l'ufficio di pubblico ministero.

Agli uffici di cancelleria e segreteria sono distaccati funzionari di cancelleria e di segreteria, nel numero ritenuto sufficiente al lavoro da svolgere.

Il servizio di ufficiale giudiziario verrà disimpegnato dagli ufficiali giudiziari addetti al tribunale di Salerno.

ART. 4.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i procedimenti civili e penali, pendenti innanzi alle Corti di appello di Napoli e di Potenza, e riflettenti le circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Vallo della Lucania e Sala Consilina, sono devoluti, di ufficio, alla cognizione della Sezione distaccata di Corte di appello di Salerno, istituita ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. È fatta eccezione per le cause civili già assegnate a decisione e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato il dibattimento.

ART. 5.

Il primo presidente della Corte di appello di Napoli — di intesa con il procuratore generale presso la stessa Corte e con il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di appello di Potenza — darà esecuzione alla presente legge.